

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in via Leonardo da Vinci n.25 Comune di Nonantola (MO) - Pratica ARPAE n. 18247/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2723 del 20/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Sivieri Metalli srl - Rinnovo con modifiche dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in via Leonardo da Vinci n.25 Comune di Nonantola (MO) – Pratica ARPAE n. 18247/2021

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all’art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

la Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al punto 14 della Relazione Generale.

PREMESSO CHE:

la ditta Sivieri Metalli Srl, con sede legale in Via Prati n.46 in comune di Nonantola (MO), è attualmente autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi nell'impianto situato in Via Leonardo Da Vinci 25, in comune di Nonantola (MO) in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione della Provincia di Modena n. 298 del 18/06/2015, modificata con provvedimenti DET-AMB-2016-4768 del 29/11/2016 e DET-AMB-2017-5186 del 27/09/2017. L'autorizzazione ha validità sino al 21/02/2022;

la ditta, in data 27/01/2022 (Rif. prot. n.13511), ha provveduto ad estendere le garanzie finanziarie fino al 21/05/2022, ai sensi dell'art.208 comma 12 del D.Lgs. 152/06; decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni, cioè fino al 21/05/2024;

l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione della Provincia di Modena n. 298 del 18/06/2015, modificata con provvedimenti DET-AMB-2016-4768 del 29/11/2016 e DET-AMB-2017-5186 del 27/09/2017, comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

la ditta è altresì iscritta al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena al n. NON006, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolte sempre presso l'impianto di Leonardo Da Vinci 25 a Nonantola (MO);

l'impianto, identificato catastalmente al foglio n.40, mappale n.56 del Comune di Nonantola, è costituito da un fabbricato con annessa area cortiliva, per una superficie complessiva pari a 1.900 mq, di cui 700 mq circa di area coperta e 1.200 mq di area cortiliva pavimentata in calcestruzzo liscio e in parte con massetti autobloccanti (ingresso uffici). L'area è dotata di una idonea recinzione e di alberature atte a mitigare l'impatto ambientale della struttura. Il conferimento dei rifiuti presso il sito avviene mediante mezzi di proprietà dell'azienda, iscritta all'Albo Gestori Rifiuti per le categorie di trasporto 1, 2, 4 e 5;

la ditta Sivieri Metalli srl risulta locataria dell'area dell'impianto, come da contratto di locazione finanziaria leasing n. 00688779/001 trasmesso con le integrazioni del 09/12/2021 (prot. n.189474/2021);

in data 09/07/2021 Sivieri Metalli Srl, ha presentato istanza per ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (prot. ARPAE n.107842/2021), comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

con l'istanza di rinnovo, la Ditta intende inserire nell'Autorizzazione Unica ex art 208 del D.lgs. 152/06 anche le attività di gestione rifiuti attualmente esercitate in regime semplificato ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/06.

DATO ATTO CHE:

con nota n. 133027 del 27/08/2021 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Nonantola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, SorgeAqua Spa, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 12/10/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n. 171715 del 08/11/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.175292 del 15/11/2021);

in data 25/01/2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.27317 del 18/02/2022) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 24/11/2021 (prot. n.180914) e in data 09/12/2021 (prot. n.189474);

dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta Sivieri Metalli Srl pertanto la seduta conclusiva, tenutasi il giorno 25/01/2022, presenti i rappresentanti di ARPAE, del Comune di Nonantola, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, di SorgeAqua spa e la Ditta, ha espresso parere positivo al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 alla Ditta Sivieri Metalli Srl con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- note prot. n.156856/2021 e 11238/2022, con cui il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE ha prodotto il proprio contributo tecnico relativo all'istanza, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 19/05/2022, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0041145_20220519, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

la modifica consiste nell'inserire nell'Autorizzazione Unica ex art 208 del D.lgs. 152/06 anche le attività di gestione rifiuti attualmente esercitate in regime semplificato ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/06, con la conseguente riorganizzazione e ridefinizione delle operazioni di trattamento svolte;

nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi è emerso che i quantitativi di rifiuti combustibili che la ditta dichiara di stoccare in modalità istantanea superano le soglie previste per l'assoggettabilità alla normativa antincendio;

la ditta ha trasmesso in data 25/02/2022 una comunicazione, assunta al prot. 32038, con la quale ha comunicato di ridurre i quantitativi in stoccaggio istantaneo per i quali richiede autorizzazione e ha allegato asseverazione di non assoggettabilità **al DPR 151/11** firmata da tecnico abilitato;

la ditta, con comunicazione prot. 32038/2022 ha inoltre comunicato il cambio di sede legale dell'impresa da Via Prati n.46 in comune di Nonantola (MO) a Via Leonardo Da Vinci n.25 in comune di Nonantola (MO);

la conferenza dei servizi nella seduta conclusiva del 25/01/2022 ha concluso i propri lavori non rilevando motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione unica art. 208 con le modifiche richiamate in premessa, con le prescrizioni contenute nei pareri e contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, confermando inoltre le prescrizioni riportate nella Det.n. 5186/2017 e nell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi NON006 rinnovata nel 2017, quando non in contrasto tra loro;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 559,1 t x 140 €/t = **78.274,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 7.408 t/a x 12 €/t = **88.896,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 167.170,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021;

la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 75/2021 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 36/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023" di Arpae Emilia-Romagna;

la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE SAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Sivieri Metalli Srl, con sede legale e impianto in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO), all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione rilasciata dalla Provincia di Modena n. 298 del 18/06/2015, modificata con provvedimenti DET-AMB-2016-4768 del 29/11/2016 e DET-AMB-2017-5186 del 27/09/2017, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “planimetria Layout stoccaggi - 08/06/2021”
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta titolare di locazione finanziaria leasing):
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **167.170,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegare all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
8. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente rilasciata dalla Provincia di Modena n. 298 del 18/06/2015 (modificata con provvedimenti DET-AMB-2016-4768 del 29/11/2016 e DET-AMB-2017-5186 del 27/09/2017) e con quanto indicato nel rinnovo dell'iscrizione al Registro delle

imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, prot. PGMO/2017/19129 del 02/10/2017, la cui validità si intende estesa nelle more dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;

9. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione rilasciata dalla Provincia di Modena n. 298 del 18/06/2015, modificata con provvedimenti DET-AMB-2016-4768 del 29/11/2016 e DET-AMB-2017-5186 del 27/09/2017 è da considerarsi decaduta;
10. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'iscrizione n. NON006 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, (comunicazione di rinnovo prot.PGMO/2017/19129 del 02/10/2017) è da considerarsi sostituita ed annullata a tutti gli effetti.

Condizioni generali

11. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 20/05/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
12. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
13. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
14. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmesse anche ad ARPAE entro 15 giorni, complete della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
15. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
16. di stabilire che, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Nonantola, la ditta Sivieri Metalli S.r.l. è tenuta a presentare ai medesimi Enti, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata all'approvazione da parte di ARPAE e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività. Si precisa che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;

17. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
18. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

per La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
Il Tecnico Esperto titolare I.F.
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Sivieri Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 298 del 18/06/2015, modificata con provvedimenti DET-AMB-2016-4768 del 29/11/2016 e DET-AMB-2017-5186 del 27/09/2017 alla ditta Sivieri Metalli srl consente l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, in particolare:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi

L'attività R12 consiste nella cernita di rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti derivanti da attività di magazzino e deposito di imprese o servizi e rifiuti misti derivanti da attività di cantiere, identificati rispettivamente con i codici europei 150106 e 170904. La cernita è finalizzata alla separazione delle frazioni merceologicamente omogenee ed eliminazione di quelle indesiderate. I rifiuti ingressati vengono scaricati e stoccati in cumuli realizzati nell'area cortiliva su superficie pavimentata in calcestruzzo liscio. Tali rifiuti sono fisicamente separati dagli altri cumuli di rifiuti recuperabili presenti nell'area cortiliva mediante setti in cemento o separatori (jersey).

Le operazioni di selezione vengono eseguite manualmente o mediante ausilio di ragni; tali operazioni vengono svolte da un solo operatore, per un periodo medio di 235 gg/anno, per 6 h/gg (potenzialità giornaliera 4,3 t/h).

La ditta è altresì iscritta al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena al n. NON006, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolte sempre presso l'impianto di Leonardo Da Vinci 25 a Nonantola (MO).

Con l'istanza di rinnovo, la Ditta intende inserire nell'Autorizzazione Unica ex art 208 del D.lgs. 152/06 anche le attività di gestione rifiuti attualmente esercitate in regime semplificato ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/06.

Inoltre, rispetto a quanto precedentemente autorizzato nell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 298 del 18/06/2015, Sivieri Metalli S.R.L. intende rinunciare ad alcune tipologie di rifiuto, identificati con codice EER 191207, EER 200138 e EER 200139;

Rispetto all'iscrizione "NON006" la ditta intende rinunciare alle tipologie di rifiuto identificati con i codici:

EER 101112, EER 160120, EER 191205, EER 200102, EER 100210, EER 100299, EER 120102, EER 120199, EER 190102, EER 190118, EER 191202, EER 110501, EER 120104, EER 170406, EER 191202, EER 191203, EER 160118, EER 160122, EER 110114, EER 110206, EER 200136, EER 070213, EER 170102, EER 170103, EER 200301;

In merito alla gestione dei rifiuti precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta:

- l'operazione di recupero che la ditta intende effettuare sui rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi corrisponde alla sola messa in riserva R13;
- le operazioni di recupero che la ditta intende eseguire sui rifiuti identificati con i codici EER 170411 (cavi), EER 160214 e EER 160216 sono la separazione delle varie componenti merceologiche (plastica, rame e altri metalli, parti di metallo, parti in gomma, ecc. ...) per ottenere tipologie omogenee di rifiuti da avviare al successivo recupero; tale operazione si identifica con il trattamento R12.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Presidio Territoriale di Modena di ARPAE con prot. n.11238 del 25/01/2022 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 12/10/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n. 171715 del 08/11/2021 e 25/01/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.27317 del 18/02/2022), è emerso che i quantitativi di rifiuti combustibili che la ditta dichiara di stoccare in modalità istantanea superano le soglie previste per l'assoggettabilità alla normativa antincendio. La ditta ha comunicato (prot. 32038 del 25/02/2022) una riduzione dei quantitativi in stoccaggio istantaneo per i quali richiede autorizzazione adeguandoli a quanto previsto dal DPR **151/11** e ha trasmesso asseverazione di non assoggettabilità **al DPR 151/11** firmata da tecnico abilitato.

In conclusione, la Conferenza dei servizi non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi alle condizioni indicate nel paragrafo successivo

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Sivieri Metalli Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA	Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
			t	t/a
CARTA				
150101	Imballaggi in carta e cartone		1,5	299
VETRO				
150107	Imballaggi in vetro		3	5
170202	Vetro		3	10
PLASTICA E GOMMA				
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		0,3	50
150102	Imballaggi in plastica	1	330	

160119	Plastica	R13	0,3	4
170203	Plastica		1	15
INERTI				
170101	Cemento		10	1000
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		20	5000
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		10	30
LEGNO				
150103	Imballaggi in legno		10	290,5
170201	Legno		10	1200
PNEUMATICI				
160103	Pneumatici fuori uso		10	150
ALTRI RIFIUTI				
200201	Rifiuti biodegradabili		20	1000
METALLI				
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		10	50
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		5	25
150104	Imballaggi metallici		1	5
160117	Metalli ferrosi	2	5	
170401	Rame, bronzo, ottone	30	100	
170402	Alluminio	25	75	
170403	Piombo	5	10	
170404	Zinco	5	10	
170405	Ferro e acciaio	300	2000	
170407	Metalli misti	25	100	
200140	Metallo	10	100	
TOT		518,1	11.863,5	

CODICE EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva	Q. MAX. ANNUALE autorizzato all'operazione R12
			t	t/a
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 - R12	5	250
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		5	20
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*		7	75
150106	Imballaggi in materiali misti		9	1063
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		15	6000
TOTALE			41	7.408

3. i rifiuti devono avere caratteristiche e provenienza conformi ai seguenti punti del D.M. 05/02/98:

- 1.1. per i rifiuti di carta
- 2.1 per i rifiuti di vetro
- 3.1, 3.2 per i metalli
- 5.8 per i cavi
- 5.16 e 5.19 per gli apparecchi e rottami elettronici
- 6.2 per i rifiuti di plastica e gomma
- 7.1 per i rifiuti inerti
- 9.1 per il legno
- 10.2 per i pneumatici

Prescrizioni specifiche per le modalità di stoccaggio

4. la gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "planimetria Layout stoccaggi - 08/06/2021", allegata al presente atto, ad eccezione dei rifiuti aventi codice EER 191212 che dovranno essere stoccati in cassone chiuso;
5. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo;
6. all'interno di ciascun contenitore è ammesso lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta. I contenitori nei quali sono presenti in stoccaggio i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e devono essere dotati di copertura, qualora collocati nell'area cortiliva;
7. i cumuli di rifiuti in stoccaggio (in attesa di cernita e già selezionati) devono avere le seguenti altezze massime:
 - due metri per i rifiuti aventi codici **EER 150106** e **EER 170904** collocati in area cortiliva esterna;

- tre metri per i rifiuti collocati all'interno del capannone e in area cortiliva esterna (ad eccezione dei codici **EER 150106** e **EER 170904** come sopra indicato) ;
- 8. i rifiuti polverulenti, i contenitori per liquidi o che comunque possono dare origine a percolazioni devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta dotati di copertura;
- 9. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e le operazioni di recupero effettuate. Devono essere altresì contrassegnati con cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto presente, i contenitori adibiti al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
- 10. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

Prescrizioni specifiche per i rifiuti non pericolosi autorizzati in modalità R12

- 11. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:
 - a) cernita/selezione e disassemblaggio. Le operazioni di cernita, selezione e disassemblaggio sono finalizzate ad ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero (plastica, metalli ferrosi e non, cavi, ecc.);
 - b) pelatura dei cavi al fine della separazione della componente metallica (rame) da quella in gomma. Entrambe le componenti (metallo e gomma) saranno gestite come rifiuti;
- 12. dalle operazioni di cui al punto 11 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;
- 13. lo scarto originato dalle operazioni di cernita dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19";

Prescrizioni specifiche per i rifiuti costituiti da "Apparecchiature fuori uso"

- 14. l'operazione di recupero R12 autorizzata è quella definita al punto 11 a). E' ammessa eventuale operazione di riduzione volumetrica sui rifiuti metallici originati dalle operazioni di selezione/disassemblaggio;
- 15. relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività di recupero deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo;
- 16. la ditta deve ritirare esclusivamente i RAEE dichiarati nella tabella trasmessa in data 11/06/2008: stampanti, fax privi di toner, mouse, tastiere, piccole attrezzature portatili quali trapani, flessibili, trince, punzonatrici; lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe, fornelli, forni microonde, registratori di cassa;
- 17. i suddetti RAEE devono essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone, ad eccezione delle lavatrici, che potranno essere stoccate sul piazzale all'interno di cassoni a tenuta stagna dotati di coperchio;
- 18. i RAEE devono essere stoccati per tipologie omogenee;
- 19. la ditta deve essere provvista di un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, che consenta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- 20. l'organizzazione del centro deve rispecchiare, per quanto applicabile, la suddivisione in settori corrispondenti alle diverse fasi del trattamento di rifiuti previsto dal D.lgs. 49/2014, (come riportato nella planimetria Layout stoccaggi - 08/06/2021) In particolare, in relazione all'attività svolta, l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori, individuati con apposita segnaletica:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento;

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui ai codici **EER 150106** (imballaggi in materiali misti) e **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903)*

21. e' ammesso lo stoccaggio in cumuli nell'area cortiliva dei rifiuti misti in attesa di cernita. Tali cumuli devono avere un'altezza massima pari a 2 metri ed essere realizzati su superficie in cemento dotata di rete di raccolta dei reflui collegata ai dispositivi di trattamento presenti preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura;
22. i rifiuti devono essere sottoposti a cernita separatamente;
23. le frazioni omogenee di rifiuti originate dalle operazioni di cernita devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi;
24. i rifiuti, qualora costituiti da contenitori per liquidi, devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta e dotati di copertura se collocati nell'area cortiliva;
25. i rifiuti identificati con il codice EER 150106 devono essere costituiti da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: carta, plastica, legno, metallo, vetro;
26. i rifiuti identificati con il codice EER 170904 devono essere costituiti da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: metalli, cavi, legno e plastica;
27. l'operazione di recupero R12 autorizzata per i rifiuti in questione è costituita da cernita e selezione finalizzata alla separazione delle frazioni merceologiche omogenee da avviare al recupero ed eliminazione delle impurezze;
28. devono essere chiaramente distinguibili e identificabili le aree adibite alla gestione dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 e 170904 in modalità R12 e R13;

Prescrizioni generali

29. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
30. la gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Layout stoccaggi - 08/06/2021", allegata al presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto;
31. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
32. la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
33. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
34. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri; la possibilità di dispersione di polveri e/o frazioni leggere deve essere valutata dal gestore dell'impianto sulla base della pezzatura e/o tipologia del rifiuto al fine di adottare le opportune soluzioni gestionali;
35. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;

36. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
37. relativamente alle tipologie di rifiuto per le quali la Ditta Sivieri Metalli srl è autorizzata sia al ritiro da terzi, sia alla produzione dalla propria attività, i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con il presente atto, sono da intendersi comprensivi di entrambe le fattispecie;
38. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue;
39. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Sivieri Metalli Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie/End of Waste conformi alle norme specifiche di settore;
40. per l'operazione R13 è ammessa l'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
41. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
42. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati all'interno o in contenitori/cassoni a tenuta;
43. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
44. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati e l'operazione effettuata. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
45. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
46. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
47. i rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati al recupero;
48. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
49. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
50. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
51. presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
52. i rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi entro 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
53. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati alla gestione dei rifiuti;
54. presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
55. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1

lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;

56. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella "Procedura" redatta dall'esperto qualificato pervenuta con Prot Pg/2019/184937 del 02/12/2019 e dalla normativa vigente in materia;
57. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Sivieri Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Leonardo Da Vinci n.25 in comune di Nonantola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sivieri Metalli srl con sede legale e operativa in Via Leonardo Da Vinci n.25 in comune di Nonantola (MO), gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa Imhoff sono convogliate nella fognatura nera pubblica di Via Da Vinci;
- le acque meteoriche ricadenti sul piazzale adibito al transito dei mezzi e allo stoccaggio dei rifiuti sono trattate in una vasca di prima pioggia cui segue un trattamento di disoleazione e quindi convogliate nella fognatura nera pubblica di Via Da Vinci;
- le acque reflue domestiche e le acque meteoriche ricadenti sul piazzale di cui sopra sono raccolte separatamente, anche se vengono recapitate nella fognatura attraverso un unico scarico ubicato internamente allo stabilimento nei pressi del confine aziendale Est;
- le acque di seconda pioggia sono separate e recapitate nella fognatura mista di Via da Vinci attraverso un unico scarico ubicato internamente allo stabilimento nei pressi del confine aziendale Est
- le acque meteoriche ricadenti sulla copertura del fabbricato sono raccolte separatamente e recapitate nella fognatura mista pubblica di Via Da Vinci attraverso uno scarico ubicato nei pressi del confine aziendale a Sud.

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato e del D.Lgs 152/06.

Le acque reflue di cui alla lettera d) sono classificabili come "acque di prima pioggia", ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato

Le acque di cui alla lettera e) sono classificabili come "acque meteoriche" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

L'impianto di depurazione delle acque meteoriche è costituito da una vasca di accumulo e sedimentazione acque prima pioggia realizzata in calcestruzzo, a pianta rettangolare con dimensioni esterne cm 250x200x270, completa di coperchio carrabile. L'impianto è inoltre dotato di una seconda vasca con separatore di idrocarburi e filtro a coalescenza in cassa di acciaio. Le dimensioni dell'impianto depurante sono studiate per asservire un piazzale di circa 2.000 mq e il fornitore garantisce l'efficienza del sistema di depurazione per idrocarburi e solidi sospesi, con rilascio di un refluo conforme alla normativa vigente. Il basamento su cui sono posizionati i cumuli esterni è realizzato in calcestruzzo lisciato di spessore di circa 15 cm., realizzato in pendenza per convogliare le acque di dilavamento ad apposita griglia posta sul lato sud.

Con il rinnovo non sono previste modifiche agli scarichi autorizzati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi il 12/10/2021, è emerso che Sorgeacqua SRL, in qualità di ente gestore della pubblica fognatura del Comune di Nonantola, dai controlli eseguiti sulle acque di prima pioggia

recapitate in pubblica fognatura, ha riscontrato il superamento dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab.3 dell'allegato n.5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii.

La ditta ha successivamente trasmesso i rapporti di prova relativi agli autocontrolli effettuati sulle medesime acque di cui al punto precedente eseguiti in data 26/04/21 e 24/09/2021, dai quali si rileva il rispetto dei limiti di concentrazione sopra citati; oltre a ciò, ha fornito copia del FIR relativo allo smaltimento delle acque derivanti alla pulizia della vasca di prima pioggia a cui è stato attribuito il codice EER190814.

Nella planimetria "Layout stoccaggi - 08/06/2021" allegata alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione in parola sono riportate le collocazioni e le modalità di stoccaggio dei rifiuti che l'azienda intende attuare all'interno dell'area aziendale.

Nella documentazione integrativa la ditta ha inoltre trasmesso la "Relazione di provenienza dei rifiuti" relativa alle tipologie di rifiuto che la ditta intende stoccare in cumulo all'esterno nell'area cortiliva aziendale.

La ditta ha ottemperato a quanto previsto dalla prescrizione n. 4 dell'allegato scarichi della Determinazione della Provincia di Modena 298 del 18/06/2015 che prevedeva di trasmettere alla Provincia di Modena, al Comune di Nonantola, all'ARPA di Modena e a SorgeAqua S.r.l., una soluzione progettuale/impiantistica, con relative tempistiche di realizzazione, che prevedesse l'adeguato trattamento delle acque reflue industriali originate dalle operazioni di lavaggio dei container utilizzati per il trasporto dei rifiuti. La soluzione proposta doveva escludere l'utilizzo della vasca di prima pioggia, la quale deve essere a servizio esclusivo del trattamento delle acque di prima pioggia, comunicando di non effettuare più la pulizia dei cassoni utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Presidio Territoriale di Modena di ARPAE, prot. nn.156856/2021 e 11238/2022,

Il gestore della fognatura Sorgeaqua S.p.A. ha espresso parere favorevole allo scarico nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata a riunirsi in data 12/10/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n. 171715 del 08/11/2021 e 25/01/2022 (Verbale della Conferenza Prot. n.27317 del 18/02/2022).

In conclusione, la Conferenza dei servizi non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo Scarichi Idrici alle condizioni indicate nel paragrafo successivo

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore della ditta Sivieri Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Leonardo Da Vinci n.25 in comune di Nonantola (MO), che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, è autorizzato a scaricare le acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura di Via Leonardo da Vinci;
2. lo scarico delle acque reflue industriali di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
3. le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento del servizio idrico integrato del gestore Sorgeaqua;
4. è vietato lo scarico delle acque reflue originate dalle operazioni di lavaggio dei container utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
5. le operazioni di lavorazione del rame devono essere tassativamente condotte soltanto ed esclusivamente all'interno del capannone, in modo da evitare qualsiasi interferenza con il sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue di prima pioggia;
6. il sistema di svuotamento della vasca di prima pioggia deve garantire il funzionamento della relativa pompa soltanto nelle ore diurne; il sistema di pompaggio deve risultare corredato di contatore al fine di consentire la quantificazione delle portate addotte allo scarico;
7. deve essere trasmesso a Sorgeaqua S.r.l. il Modulo denuncia scarichi da insediamenti produttivi debitamente compilato e con la copia di tutte le analisi sulla qualità dell'acqua scaricata nell'anno precedente. I referti devono essere firmati da un Tecnico abilitato e devono essere inviati, almeno annualmente, anche ad ARPA, Distretto di Modena. Contestualmente alla denuncia annuale dello scarico, in riferimento alla manutenzione

corretta e periodica dei manufatti fognari, deve essere comunicato a Sorgeaqua S.r.l. la quantità di rifiuti prodotti;

8. sulle acque reflue industriali di prima pioggia, la ditta deve eseguire tre autocontrolli all'anno ricercando i parametri: pH, SST, BOD5, COD, NH3, NO3, Idrocarburi totali, grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali, Ferro, Zinco, Rame e Nichel. I rapporti di prova degli autocontrolli devono essere inviati ad Arpae SAC e all'Arpae Presidio Territoriale di Modena, annualmente qualora venga riscontrato il rispetto dei limiti di cui alla tab.3 allegato n.5 D.Lgs n.152/06 e suc.mod., immediatamente qualora venga rilevato un superamento dei limiti di concentrazione autorizzati; in quest'ultimo caso la ditta, oltre al rapporto di prova, dovrà inviare anche una relazione nella quale sia individuata la causa del superamento e le azioni correttive adottate;
9. in caso di superamenti dei limiti o in caso di superamenti inferiori al 25% per i parametri derogabili, la frequenza degli autocontrolli sarà portata a trimestrale;
10. annualmente deve essere eseguito un autocontrollo sulle acque di seconda pioggia ricercando i medesimi parametri richiesti per quelle di prima pioggia, con l'invio del rapporto di prova secondo le modalità di cui al punto 8;
11. relativamente alla pulizia dell'area esterna e alla pulizia, gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, la ditta deve attenersi a quanto riportato nell'istruzione operativa "Gestione magazzino" allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 24/11/21 prot. PG/2021/180914, intensificando, per quanto possibile, le procedure di verifica dello stato di manutenzione dei dispositivi di depurazione;
12. qualora da successivi controlli eseguiti dal gestore della pubblica fognatura o da enti di controllo venissero riscontrati ulteriori superamenti dei limiti di concentrazione dei parametri ricercati, la ditta dovrà rivedere le modalità di stoccaggio dei rifiuti collocati in cumulo nell'area esterna o adottare un sistema di depurazione idoneo alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui industriali prodotti;
13. la Ditta deve comunicare entro ventiquattro (24) ore dall'evento, a mezzo fax (0535/760187) o e-mail (tecnico@sorgeaqua.it) eventuali fermi impianto, avarie generiche tali da compromettere l'efficacia del trattamento, eventuali anomalie nello scarico. Tale comunicazione deve essere trasmessa anche ad ARPAE e al Comune di Nonantola;
14. deve essere effettuata una manutenzione corretta e periodica (almeno annuale) degli impianti di trattamento (degrassatore, fossa Imhoff, ecc.) in modo da garantire nel tempo l'efficacia di trattamento, la funzionalità ed il corretto stato di conservazione del sistema di scarico, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente circostante. I fanghi ottenuti dalla pulizia dei pozzetti e degli impianti devono essere conferiti ad impianti di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
15. il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
16. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
17. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Sivieri Metalli srl, con sede legale e operativa in Via Leonardo Da Vinci n.25 in comune di Nonantola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sivieri Metalli srl con sede legale e operativa in Via Leonardo Da Vinci n.25 in comune di Nonantola (MO), gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

L'attività di recupero prevede la messa in riserva, selezione e cernita per ottenere tipologie omogenee di rifiuti da avviare al successivo recupero

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, si conferma la continuazione senza modifiche delle attività che sviluppano emissioni sonore alla condizione legittimata con Determinazione della provincia di Modena del 18/06/2015, Allegato "RUMORE", secondo la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: movimentazione dei materiali con il "ragno" che si svolgono nel piazzale esterno;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe IV aree di intensa attività umana con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- il ricettore sensibile più prossimo all'impianto è individuato nell'abitazione posta a circa 6 metri dal cortile aziendale;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico del Novembre 2006 e il collaudo acustico svolto nel Settembre 2007 con il quale si è dimostrato che a seguito della realizzazione di una barriera acustica sul lato nord presso il recettore sensibile più prossimo sono rispettati i valori limite di zona e differenziali, presentati dalla ditta Sivieri Metalli srl ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95;

Considerato che nella domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, la ditta ha confermato la configurazione impiantistica descritta nella suddetta valutazione;

Acquisito, nell'ambito dell'istruttoria, il contributo del competente Presidio Territoriale di Modena di ARPAE, prot. n.156856/2021 e n.11238/2022, che non ha ritenuto di fare osservazioni in merito al rumore.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico, alle condizioni riportate nel paragrafo successivo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Nonantola (MO), via Leonardo da Vinci, 25 – foglio 40 mappale 56, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Sivieri Metalli S.r.l., secondo la configurazione descritta nella

valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;

2. devono essere mantenute le opere di bonifica realizzate in sede di permesso di costruire (barriera acustica sul lato nord dell'impianto)
3. qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
4. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
5. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.